



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 8 giugno 2021 n.105

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di predisporre gli atti normativi necessari per validare i requisiti tecnici e funzionali del certificato elettronico sammarinese tra cui: il layout, le informazioni minime e la firma digitale del documento e*
- *l'urgenza di adeguarsi celermente, vista l'imminenza della data programmata per tutti i Paesi d'Unione Europea, con il certificato covid elettronico;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 7 giugno 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

NORME DI SICUREZZA PER LA EMISSIONE E GESTIONE DEL SAN MARINO DIGITAL COVID CERTIFICATE (SMDCC)

Art. 1

(San Marino Digital Covid Certificate)

1. E' istituito il San Marino Digital Covid Certificate, ai fini di attestare le certificazioni relative al COVID-19 con standard internazionalmente riconosciuti.
2. Ai fini del presente Decreto - Legge valgono le seguenti definizioni:
 - a) certificazioni COVID-19 sono le certificazioni comprovanti: lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 oppure la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 oppure l'esecuzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure l'esito di un test di misura quantitativa degli anticorpi; i dati contenuti in tali certificazioni sono riscontrabili nelle tabelle allegate al presente Decreto - Legge;
 - b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano Nazionale di Vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
 - c) guarigione: superamento della malattia da SARS-CoV-2 a seguito della diagnosi eseguita da operatori sanitari sulla base dei protocolli medici vigenti;
 - d) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2 a seguito di tampone nasale e/o oro-faringeo, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

- e) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni), mediante tampone e successivo immunodosaggio, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- f) test di conta anticorpale: test basato sulla misura quantitativa degli anticorpi di classe IgG contro la proteina Spike del SARS-Cov-2 virus per la determinazione della reazione immunitaria verso l'infezione da SARS-CoV-2 oppure verso la relativa vaccinazione.

Art. 2
(Certificazioni)

1. Le certificazioni COVID-19 di cui all'articolo 1 sono rilasciate dai competenti servizi ISS o dalle strutture sanitarie autorizzate dall'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi della Repubblica di San Marino (d'ora in poi Authority Sanitaria), al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione, parziale o completa, anti-SARS-CoV-2;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari dell'Istituto Sicurezza Sociale di San Marino (ISS);
 - c) effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - d) effettuazione del test per la conta anticorpale con esito positivo.

Art. 3
(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a), ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.
2. La certificazione COVID-19 di guarigione di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
3. La certificazione COVID-19 per il test con tampone di cui all'articolo 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.
4. La certificazione COVID-19 per conta anticorpale di cui all'articolo 2, lettera d), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.
5. Contestualmente al rilascio l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il SMDCC di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
6. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Art. 4

(Specifiche dei certificati SMDCC)

1. Le certificazioni COVID-19 rilasciate ai sensi dell'articolo 2 riportano esclusivamente i dati indicati nelle Tabelle allegate e possono essere rese disponibili all'interessato in formato elettronico o cartaceo.
2. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, abbiano una diagnosi di guarigione o un test di determinazione degli anticorpi valido alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere il rilascio della certificazione COVID-19 SMDCC all'ISS.
3. Le certificazioni COVID-19 sono rilasciate in conformità alle indicazioni vigenti nell'Unione Europea alla data di pubblicazione del presente Decreto – Legge.
4. Il certificato SMDCC contiene due QRCode, uno creato in base alle indicazioni vigenti nell'Unione Europea e uno basato su protocollo block-chain che permette la criptazione delle informazione e la successiva verifica su apposito portale web gestito dall'Ufficio Informatico ISS.
5. Il modello del San Marino Digital Covid Certificate è raffigurato nel prototipo di cui all'Allegato 1 al presente Decreto – Legge.
6. Al fine di mantenere sempre aggiornata le certificazioni SMDCC il Congresso di Stato, sentito il parere del Comitato Esecutivo dell'ISS e del Presidente di San Marino Innovation, con propria delibera può emettere nuove versioni delle Tabelle A, B, C e D e dell'Allegato 1 al presente Decreto – Legge.

Art. 5

(Mutuo riconoscimento dei certificati COVID19)

1. Le certificazioni di altri Stati sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente Decreto – Legge, se conformi ai criteri definiti dal presente Decreto – Legge o da specifici accordi bilaterali con lo Stato che le emette.
2. Ai fini dell'ingresso a San Marino sono riconosciuti validi tutti i certificati vaccinali anti SARS-CoV-2 emessi da un'autorità sanitaria.

Art. 6

(Piattaforma nazionale –SMDCC)

1. È istituita la piattaforma nazionale San Marino Digital Covid Certificate (Piattaforma nazionale-SMDCC) per l'emissione e validazione delle certificazioni COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili fra Stati.
2. La piattaforma si basa sulle seguenti Regole di Sicurezza per la emissione di certificati elettronici:
 - a) l'Infrastruttura di Sicurezza per il SMDCC è realizzata da sistemi collocati presso San Marino Innovation e l'Ufficio Informatica dell'ISS ed è costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica;
 - b) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per il SMDCC che assicura l'integrità e l'autenticità dei dati in esso contenuto, presso San Marino Innovation, e svolge temporaneamente le funzioni di Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA). San Marino Innovation emette il Root Certificate. L' Ufficio Informatica dell'ISS svolge il ruolo di conservatore del Certificato e di Firmatario dei Documenti (Document Signer - DS);
 - c) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura degli elementi presenti nel SMDCC da parte sistemi di controllo autorizzati, presso San Marino Innovation che svolge anche la funzione di Autorità Nazionale di Verifica

(Country Verifying Certification Authority - CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document Verifier - DV);

- d) sono istituite le funzioni di Autorità di Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration Authority - CVRA) e di Autorità di Registrazione del DV (Document Verifier Registration Authority - DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e dal DV, per gestire i processi di identificazione e autenticazione delle domande di certificazione di Verificatori di Documenti verso la CVCA e dei Sistemi di Controllo verso il DV;
 - e) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi certificati digitali dalle CSCA di altri Stati;
 - f) l'Ufficio Informatica dell'ISS è istituito quale Punto di Contatto Unico (Single Point Of Contact - SPOC) per gestire con gli altri Stati, indicati dal Congresso di Stato con apposita delibera, lo scambio dei certificati.
3. San Marino Innovation è delegato ad emettere regolamenti per dettagliare tali attività avvalendosi anche del supporto delle strutture dell'Ufficio Informatica dell'ISS per lo svolgimento delle attività informatiche di emissione e di conservazione.
4. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al comma 2, lettera a) e b), provvedono a:
- a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento dell'autenticità a livello nazionale ed internazionale dei SMDCC emessi (Certificato della CSCA);
 - b) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per firmare digitalmente i dati memorizzati nel SMDCC e garantirne in tal modo l'integrità e l'autenticità (certificato del DS);
 - c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il controllo a livello nazionale ed internazionale di certificati simili emessi da altri stati;
 - d) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi di controllo alla lettura dei dati memorizzati nel SMDCC (certificato del DV).
5. L'Infrastruttura di Sicurezza SMDCC prevede una base dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati, rilasciati dalle Autorità di Certificazione e dalle Autorità di Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di controllo in uso a livello nazionale la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei dati dei certificati COVID-19.

Art. 7

(Protezione dei dati personali – SMDCC)

1. Al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati durante l'intero processo di emissione dei SMDCC, è istituita un'Infrastruttura a chiave pubblica di servizio, che implementa le funzioni di creazione di canali di comunicazione sicuri, autenticazione degli enti, firma digitale e cifratura dei dati.
2. Le informazioni contenute nei certificati restano presenti sui sistemi in essere gestiti dall'ISS che vengono esposti ad un servizio per la creazione dei certificati, anche esso installato all'interno dei sistemi gestiti dall'ISS.
3. L'applicativo non conserva nessun dato relativo ai certificati, o ai cittadini, in quanto tali dati sono crittati all'interno degli stessi QRcodes che compongono il Certificato e quindi non necessitano di essere copiati e salvati nell'applicativo per la generazione dei certificati. Questo aspetto è valido sia per la generazione del QRcode, secondo la guideline EU, sia per quanto riguarda il QRcode relativo alla soluzione basata su blockchain.
4. L'insieme dei dati minimi per il riconoscimento del proprietario del certificato è privato del collegamento al resto dei dati personali del cittadino, in modo da evitare di inserire ulteriori informazioni personali sul registro pubblico, anche se crittografate.

5. San Marino Innovation è delegato ad emettere regolamenti per dettagliare tali attività avvalendosi anche del supporto delle strutture dell'Ufficio Informatica dell'ISS.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

TABELLA A

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA VACCINAZIONE COVID-19
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA a).

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipo di Vaccino

vaccine/prophylaxis;

Prodotto medico vaccinale (denominazione del vaccino)

vaccine medicinal product;

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

Stato di vaccinazione

State of vaccination;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

TABELLA B

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA GUARIGIONE COVID-19
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA b).

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

Data del primo test positivo

date of first positive test result;

Stato in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

State where the test take place;

Struttura che ha rilasciato il certificato

certificate issuer;

Validità del certificato dal ... al...

certificate valid from... until...;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

TABELLA C

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI DI TAMPONE NEGAVITO COVID-19 DI
CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA c).

Cognome e nome name:

surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

Disease or agent targeted: COVID-19;

Tipologia di test effettuato

the type of test;

Nome del test

test name;

Produttore del test

test manufacturer;

Data e orario della raccolta del campione del test

date and time of the test sample collection;

Data e orario del risultato del test

date and time of the test result production;

Risultato del test

result of the test;

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

testing center or facility;

Stato in cui è effettuato il test

Member State of test;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

TABELLA D

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI DI TEST ANTICORPALE COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA d).

Cognome e nome name:

surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

Disease or agent targeted: COVID-19;

Tipologia di test effettuato

the type of test;

Nome del test

test name;

Produttore del test

test manufacturer;

Data e orario della raccolta del campione del test

date and time of the test sample collection;

Data e orario del risultato del test

date and time of the test result production;

Risultato del test

result of the test;

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

testing center or facility;

Stato in cui è effettuato il test

State where the test take place;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

Allegato 1

SM-Digital COVID19-Certificate

SM-Certificat COVID19-Numérique



Repubblica di San Marino
République de Saint-Marin
Republic of San Marino

Pag. 1

VACCINATION CERTIFICATE CERTIFICAT DE VACCINATION

Disease or agent targeted
Maladie ou agent ciblé

Vaccine/prophylaxis
Vaccin/prophylaxie

Vaccine medicinal product
Médicament vaccinal

Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer
Fabricant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin

Number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series
Nombre dans une série de vaccins/doses

Date of vaccination
Date de la vaccination

Member State of vaccination
État membre de vaccination

Certificate issuer
Émetteur du certificat

Pag. 2




San Marino

Other Information

Issued by the San Marino Social Security Institute.
The Universal QRCode has been issued in compliance with the Decreto Legge
It can be used as alternative to the EU QRCode in countries that do not adhere to the European Regulation of the Digital Covid19 Certificate.

Universal QRCode



This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new variants of concern of the virus. Before traveling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at the point of destination.

Relevant information can be found here:

<https://www.smdcc.sm>

EU QR CODE



Surname(s) and Forename(s)

Cognome e Nome

Cognome Nome

Date of Birth (YYYY-MM-DD)

Data di Nascita (AAAA-MM-GG)

1234-12-12

Unique Certificate Identifier

Identificativo Univoco Certificato

V1/SM/123456789